

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-530 del 03/02/2023
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO <i>¿</i> RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE CROSTOLO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE) - CODICE PROCEDIMENTO RE04T0067 RICHIEDENTE TORRE GIANLUCA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-539 del 03/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica N. 3654/2019

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO – RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL **TORRENTE CROSTOLO** IN COMUNE DI **REGGIO EMILIA (RE)** - CODICE PROCEDIMENTO **RE04T0067**

RICHIEDENTE TORRE GIANLUCA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. 21/12/2016 n. 2363, “Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare Capo III del Titolo I rubricato “Valutazione di incidenza” e Capo II del Titolo II, “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio” e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree

- del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
 - la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
 - la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
 - 17/02/2014 n. 173, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
 - la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, e in particolare l'art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
 - la D.G.R. 29/10/2015 n. 1622 “Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015”;
 - la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 “Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...”;
 - la D.G.R. 22/10/2018 n. 1740 “L.R. 14 aprile 2004, n. 7, art. 20 - Definizione di ulteriori tipologie di utilizzo delle aree del demanio idrico”;
 - la D.G.R. 28/10/2019 n. 1845 “L.R. 14 APRILE 2004, N. 7, ART. 20 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1740/2018”;
 - la D.G.R. 28/10/2021 n. 1717 “Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali”.

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 10194 in data 20/09/2010 è stata assentita a **Torre Elio Cesare** C.F. TRRLSR44L07F471E la concessione per l'occupazione di terreno demaniale di pertinenza del **Torrente Crostolo**, ad uso **campo da minigolf** in località parco di via Monte Cisa nel **Comune di Reggio Emilia (RE)**, Foglio 184 particelle 121 parte e 122 parte, con scadenza **30 settembre 2022**;
- con Determinazione n. DET-AMB-2019-2850 in data 13/06/2019 è stata assentita la variante per ampliamento dell'area demaniale da occupare, aggiungendo parte della particella 48 e parte della particella 24 del foglio 184 per ulteriori 850 mq e ridefinendone **l'uso come sedime per installazione di attrezzature e giostre a carattere ludico**, con cambio di titolarità della concessione di cui al punto precedente, a favore di **Torre Gianluca** C.F. TRRGLC67T04H501M.

PRESO ATTO dell'istanza in data **12/05/2021** presentata dal Sig. **Torre Gianluca** C.F.: TRRGLC67T04H501M tendente ad ottenere il rinnovo della succitata concessione.

DATO ATTO che la domanda di rinnovo è stata inoltrata entro i termini di validità della concessione originaria e contiene tutti gli elementi utili di cui alla normativa di riferimento per la tipologia d'appartenenza.

ACCERTATO che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS.

VERIFICATO:

- che sul **B.U.R.E.R.T. n. 272** in data **14/09/2022** è stata effettuata la pubblicazione della domanda di rinnovo e cambio di titolarità della concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

ACQUISITI:

- la nota dell'AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po - assunto al protocollo n. PG/2022/158805 in data 28/09/2022, con cui comunica: *“che questa Agenzia ritiene di non dover rilasciare alcun Nulla Osta Idraulico, in quanto l'area oggetto ricade all'interno della fascia C del PAI, pertanto al di fuori delle competenze di questa Agenzia”.*

- il parere di Conformità Urbanistica rilasciato dal Comune di Reggio Emilia, assunto al protocollo n. PG/2022/175124 in data 24/10/2022, che ha espresso parere favorevole.

CONSIDERATO:

- a) che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso individuata (occupazione di aree cinservizi, cantine, magazzini) rientra nella tipologia di cui alla lettera d) dell'art. 20, comma 3 della citata L.R. 7/2004;
- b) che ai sensi dei nuovi coefficienti e criteri di calcolo di cui alla DGR 28/10/2021 n. 1717, l'importo del canone annuo di concessione dovuto per l'annualità 2022 corrisponde a € **2.658,68**;
- c) **che** pertanto, **determinandosi uno scostamento superiore al 50% in aumento rispetto al canone fissato per il 2021 (€ 577,60)**, risulta applicabile il disposto di cui al **punto 11.** della richiamata DGR 1717/2021 ai sensi del quale si dovrà *"continuare ad applicare la disciplina previgente per un periodo transitorio pari a tre anni"*;
- d) che, ai sensi del comma 11 dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto definito in applicazione dei nuovi coefficienti e criteri di calcolo di cui alla DGR 28/10/2021 n. 1717 e quantificato al succitato punto b);
- e) che pertanto il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di € **2.658,68** quale **deposito cauzionale**, nonché dell'importo di € **603,70**, comprensivo degli interessi legali, in ragione dell'assolvimento del canone di concessione dovuto per l'annualità 2022, che sarà soggetto annualmente all'adeguamento ISTAT fino all'annualità 2024;
- f) che a decorrere dall'annualità 2025 troverà applicazione il canone definito con le modalità di calcolo di cui alla succitata DGR 1717/2021, individuato al punto b) che sarà rivalutato sulla base dell'indice ISTAT corrispondente;
- g) che in occasione del precedente provvedimento il deposito cauzionale è stato costituito per l'importo di € **578,76**;
- h) che pertanto il concessionario è tenuto al versamento dell'importo di € **2.079,92** ad integrazione della somma già versata quale deposito cauzionale; nonché dell'importo di € **15,47**, comprensivo di interessi legali, quale conguaglio per le annualità **2020, 2021 e 2022.**

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che l'importo a conguaglio quale canone di concessione relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022 risulta regolarmente costituito in data 04/01/2023;
- che l'importo ad integrazione del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e successive modificazioni, risulta regolarmente costituito in data 31/01/2023;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego.

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa intendersi rinnovata a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto.

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, al Sig. **Torre Gianluca** C.F.: TRRGLC67T04H501M il rinnovo della concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Torrente Crostolo in Comune di **Reggio Emilia (RE)** località **Via Monte Cisa**, identificata al NCT di detto Comune al Foglio **184** dalla particella **24 parte, 48 parte, 121 parte, 122 parte** ad **uso sedime per campo minigolf e installazione di attrezzature e giostre a carattere ludico**;
- b) di stabilire che il rinnovo decorre dal 01/10/2022, giorno successivo alla data di scadenza della

concessione originaria, e che, a norma dell'art. 17 della L.R. 7/2004, la durata della concessione sia valida fino al **31 dicembre 2033**;

- c) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 598,39** per l'anno 2022, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- d) di stabilire che a decorrere dall'annualità 2025 l'importo del canone applicabile sarà pari a **€ 2.658,68**, da rivalutare sulla base dell'indice ISTAT corrispondente;
- e) di fissare in **€ 2.079,92** l'importo ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in occasione della concessione originaria a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione stessa, in base a quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto;
- f) di dare atto che l'importo del canone di concessione relativo alle pregresse annualità **risulta regolarmente corrisposto**;
- g) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2022** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- h) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- i) di dare atto che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario **entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso**, ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;
- j) di stabilire che una copia dell'atto con gli estremi della registrazione deve essere inoltrato allo scrivente Servizio;
- k) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- l) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

*IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA*

Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico Torrente Crostolo in territorio del Comune di **Reggio Emilia (RE)** località Parco di via Monte Cisa ad **uso campo minigolf e sedime per installazione di attrezzature e giostre a carattere ludico** a favore di **Torre Gianluca**, in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La concessione ha per oggetto l'area demaniale di pertinenza del Torrente Crostolo in località Parco di via Monte Cisa del Comune di Reggio Emilia (RE) identificata al NCT di detto Comune al Foglio 184, particella 24 parte, 46 parte, 121 parte, 122 parte.

1.2 L'occupazione della suddetta area è concessa per uso campo minigolf e sedime per installazione di attrezzature e giostre a carattere ludico.

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **31 dicembre 2033**.

2.2 La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

2.3 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte dei Concessionari a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

3.1 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

3.2 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo di ogni anno**;

3.3 in applicazione del disposto di cui al punto 11. della richiamata DGR 1717/2021 l'importo del canone per l'anno solare **2022** consiste in **€ 598,39**, calcolato a norma della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 3, lettera d) fabbricati amovibili, parcheggi e simili;

3.4 a decorrere dall'annualità **2025** l'importo del canone applicabile sarà pari a **€ 2.658,68**, da rivalutare sulla base dell'indice ISTAT corrispondente;

3.5 l'importo a conguaglio per le annualità 2020, 2021 e 2022, comprensivo degli interessi legali, dovuto alla Regione Emilia Romagna, ammonta a **€ 15,47**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione.

3.6 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, i concessionari, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, sono tenuti ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.7 L'importo, quale integrazione della **cauzione definitiva** originariamente costituita a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione è di **€ 2.079,92** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione, conseguentemente l'importo aggiornato risulterà pari ad **€ 2.658,68** corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto definito in applicazione dei nuovi coefficienti e criteri di calcolo di cui alla DGR 28/10/2021 n. 1717 come riportato al **punto 3.4**.

Articolo 4 **Prescrizioni particolari d'esercizio**

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, i concessionari hanno l'obbligo di acquisire tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

4.1 Sicurezza Idraulica – il concessionario è tenuto all'osservazione delle prescrizioni contenute nel parere di Conformità Urbanistica rilasciato dal Comune di Reggio Emilia che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:

1. Si sottolinea che la sistemazione delle aree esterne deve comunque assicurare, in generale, il mantenimento od il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
2. Si segnala infine, qualora applicabile, quanto disposto ai sensi del citato art. 2.24 co. 2 della na del PSC vigente in materia di obbligo di comunicazione all'Ente gestore dei piani di emergenza in relazione alle previsioni di stazionamento della popolazione.

4.2 Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4.3 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, i concessionari sono tenuti a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5 **Obblighi e condizioni generali**

5.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

5.2 L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

5.3 I concessionari sono tenuti alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

5.4 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

5.5 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

5.6 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto.

5.7 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

5.8 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

5.9 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

5.10 La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

5.11 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

5.12 I Concessionari sono tenuti a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dei Concessionari qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

5.13 E' ad esclusivo e totale carico dei concessionari il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 6 **Decadenza della Concessione**

6.1 Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Firmato per accettazione il concessionario

(Torre Gianluca)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.